

IV

DISEGNO DI LEGGE N° 18

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 1064 II Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE  
Prot. N. 389  
Data 27 FEB 1980

"PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 1 DELLA L.R. 7/1/1980 N° 3"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 22/2/1980.

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

"Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al II comma dell'art.1 della L.R. 7.1.1980,n.3".

## R E L A Z I O N E

Con la legge regionale 7 gennaio 1980,n.3 "Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n.7 del 25.1.1974" si è posto mano alla definizione dei diritti maturati da oltre 40 mila imprese artigiane pugliesi.

Una delle direttive della legge in discorso prevede che "Gli artigiani dovranno presentare la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal competente Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta pena la decadenza dai benefici".

Questo, così si esprime il relatore del disegno di legge, per evitare che si continui ad operare sempre sulle stesse pratiche che non hanno alcuna possibilità concreta di essere liquidate perchè carenti di documentazione e quindi finiscono con il penalizzare coloro i quali invece hanno la possibilità di vedere riconosciuti i propri diritti.

Il concreto operare di questo termine perentorio ha però provocato numerosi inconvenienti. Gli artigiani abituati con le Commissioni Provinciali per l'Artigianato a ritenere molto elastici i termini posti dall'Ufficio hanno pensato che anche il termine dei 30 giorni posto dalla Regione per la consegna della documentazione a consuntivo fosse altrettanto elastico e, comunque, a discrezione del singolo funzionario ricevente ed hanno, così, in molti casi, procrastinato la consegna oltre il limite previsto dalla legge.

In considerazione della novità introdotta da questa legge e dell'eccessivo rigore con la quale vengono penalizzate le imprese artigiane ritardatarie, si propone di concedere una sanatoria ammettendo al contributo regionale quelle imprese che abbiano ottemperato o che provvederanno alla richiesta di documentazione dell'Assessorato all'Artigianato entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### Articolo Unico

Le imprese artigiane che siano incorse nella decadenza prevista dall'art.1, comma secondo, ultima parte, della L.R. 7 gennaio 1980,n.3, sono ammesse a presentare ~~entro~~ ~~entro~~ la documentazione già richiesta dal competente Assessorato entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 29.2.80